

Statuto

(In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 08/02/2016 E alla disposizione dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS) del 01/03/2016)

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, avente sede in Wallisellen, Richtiplatz 1, indirizzo postale: Casella postale, 8010 Zurigo

in qualità di fondatrice

costituisce, tramite il conferimento di un patrimonio iniziale di CHF 800'000.00 (ottocentomila) una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, dell'art. 331 CO, dell'art. 48 cpv. 2 e dell'art. 49 cpv. 2 LPP regolata dello statuto che segue:

Art. 1 Ragione sociale e sede

1. Con la denominazione "Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale" – in seguito, "Fondazione" - viene costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, dell'art. 331 CO, dell'art. 48 cpv. 2 e dell'art. 49 cpv. 2 LPP.
2. La Fondazione ha sede in Wallisellen. Il Consiglio di fondazione può richiedere all'organo di vigilanza il trasferimento della sede in altra località svizzera.
3. La Fondazione chiede l'iscrizione nel Registro della previdenza professionale e si assoggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza degli istituti di previdenza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS).

Art. 2 Scopo

1. La Fondazione ha come scopo l'attuazione della previdenza professionale nel quadro di quanto previsto dalla LPP e delle disposizioni attuative della stessa relative a dipendenti e datori di lavoro, nonché per i loro parenti e superstiti, contro le conseguenze economiche dei casi di vecchiaia, decesso e invalidità.
2. La Fondazione può fornire una previdenza superiore ai requisiti minimi di legge. Essa può inoltre prevedere misure di sostegno in situazioni di necessità (malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione, ecc.) volte al mantenimento nella misura del necessario.
3. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei datori di lavoro, fanno fede l'art. 4 e l'art. 44 cpv. 1 LPP.
4. Lo scopo della Fondazione si considera raggiunto con l'affiliazione alla stessa dei datori di lavoro che la desiderano e dei relativi dipendenti. L'affiliazione avviene sulla base di un contratto scritto.
5. Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà stipulare, per tutti i rischi o parte di essi, contratti assicurativi con imprese di assicurazione indicate dal Consiglio di fondazione che siano soggette a vigilanza federale oppure subentrare in contratti in corso, nel qual caso dovrà figurare contemporaneamente quale contraente e beneficiaria.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale è di CHF 800'000.00 (ottocentomila); ulteriori conferimenti potranno essere effettuati in qualsiasi momento.
2. Il patrimonio della Fondazione viene costituito tramite contributi regolamentari versati da datore di lavoro e dipendenti, conferimenti facoltativi effettuati da datore di lavoro e terzi nonché dalle eventuali eccedenze risultanti dai contratti assicurativi e dai proventi del patrimonio della Fondazione.
3. I fondi della Fondazione sono finalizzati esclusivamente e inderogabilmente alla previdenza professionale.
4. Eccettuate le prestazioni legate alla previdenza, il patrimonio della Fondazione non può essere utilizzato per altre prestazioni alle quali i datori di lavoro affiliati siano giuridicamente obbligati o che essi corrispondano normalmente quale retribuzione per il lavoro prestato (ad es. assegni familiari, per figli e di altro tipo, gratifiche, ecc.).

5. I contributi dei datori di lavoro affiliati possono essere prelevati direttamente oppure, ai sensi dell'art. 331 cpv. 3 CO, anche dalle riserve per i contributi precedentemente costituite a tale scopo nell'ambito della cassa di previdenza e indicate a parte.
6. Il patrimonio della Fondazione viene investito secondo principi riconosciuti e in applicazione di quanto disposto nel Regolamento di investimento, nonché nel rispetto delle prescrizioni in materia del diritto federale.
7. Se il patrimonio consiste, nei limiti consentiti dalla legge, in un diritto nei confronti dei datori di lavoro affiliati, questi devono remunerare il patrimonio applicando un tasso che sia almeno in linea con quelli di mercato.

Art. 4 Regolamenti

1. Il Consiglio di fondazione emana i necessari regolamenti che disciplinano prestazioni, organizzazione, amministrazione, finanziamento e controllo della Fondazione.
2. Esso regola inoltre gli aspetti di base del rapporto con datori di lavoro, assicurati e aventi diritto tramite uno o più regolamenti previdenziali. Questi possono essere modificati o annullati in qualsiasi momento a condizione che ciò avvenga nel rispetto dello scopo della Fondazione e dei diritti dei destinatari, in particolare nei casi in cui leggi, ordinanze o decisioni della massima istanza giuridica impongano modifiche.
3. Il Consiglio di fondazione emana in particolare il Regolamento organizzativo, il Regolamento di investimento, Regolamento per la liquidazione parziale, il Regolamento di risanamento e il Regolamento sulla determinazione della politica degli accantonamenti e può stabilire le modalità di nomina del Consiglio stesso tramite un Regolamento per la nomina separato nonché emanare un Regolamento sui costi separato.
4. Regolamenti e relative modifiche devono essere presentati all'Autorità di vigilanza per una loro verifica; il Regolamento per la liquidazione parziale e le relative modifiche richiedono il beneplacito dell'Autorità di vigilanza.

Art. 5 Casse di previdenza

Per ciascuna impresa affiliata alla Fondazione esistono altrettante casse di previdenza indipendenti tra di loro. A livello contabile vanno chiaramente distinti, all'interno della stessa cassa di previdenza e rispetto alle altre casse di previdenza, le riserve per i contributi e i fondi liberi, che vanno utilizzati esclusivamente per i beneficiari delle relative imprese.

Art. 6 Organi

1. Organo massimo della Fondazione è il Consiglio di fondazione.
2. Gli altri organi sono costituiti dalle commissioni previdenziali delle casse di previdenza.

Art. 7 Consiglio di fondazione

1. Il Consiglio di fondazione gestisce la Fondazione nel rispetto di leggi, ordinanze, disposizioni statutarie, regolamento e direttive dell'Autorità di vigilanza.
2. Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente ed elegge un presidente e un vicepresidente.
3. Il Consiglio di fondazione può affidare ad altri comitati o a singoli membri la preparazione e l'esecuzione delle sue delibere oppure la sorveglianza delle attività. Il Consiglio di fondazione assicura un'opportuna opera di informazione dei suoi membri. Nei comitati possono essere rappresentati anche la fondatrice, il direttore e altri terzi.
4. Il Consiglio di fondazione è composto da un numero di membri compreso tra 4 e 8 equamente ripartiti tra rappresentanti di datori di lavoro e dipendenti.
5. La procedura di nomina del Consiglio di fondazione nonché i requisiti per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo sono fissati nel Regolamento organizzativo o un Regolamento per la nomina separato.
6. La durata ordinaria del mandato è di 4 anni con possibilità di rielezione.

7. Il Consiglio di fondazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
8. Decisioni particolarmente importanti richiedono la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri; costituiscono "decisioni particolarmente importanti" specificatamente la modifica dello Statuto e del Regolamento organizzativo nonché l'individuazione dell'impresa di assicurazione con la quale la Fondazione stipula contratti assicurativi, per tutti i rischi o parte di essi, per il raggiungimento del suo scopo statutario. Il Regolamento organizzativo prevede la possibilità di una maggioranza qualificata per altre delibere.
9. Le delibere sono soggette a verbalizzazione e possono essere adottate anche per mezzo di circolare qualora nessun membro del Consiglio di fondazione chieda in tempo la convocazione di una riunione. Se viene utilizzata tale procedura non è richiesta l'unanimità.
10. La fondatrice può partecipare alle riunioni del Consiglio di fondazione con funzione puramente consultiva.
11. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nei rapporti con l'esterno e nomina le persone che la rappresentano giuridicamente. Il potere di firma può essere conferito solo a due persone congiuntamente. I membri del Consiglio di fondazione nonché i rappresentanti di diritto vanno notificati all'Ufficio del Registro di commercio e all'Autorità di vigilanza.

Art. 8 Commissione previdenziale

1. Ogni impresa affiliata alla Fondazione costituisce una commissione previdenziale che si occupa degli interessi della cassa di previdenza dell'impresa stessa. La commissione previdenziale rappresenta detta impresa e gli assicurati nei confronti della Fondazione.
2. La commissione previdenziale si compone di un numero di membri equamente ripartiti tra rappresentanti di datori di lavoro e dipendenti.
3. Modalità di nomina, diritti e doveri della commissione previdenziale sono fissati nel Regolamento organizzativo emanato dal Consiglio di fondazione.

Art. 9 Segreteria

La direzione della Fondazione spetta alla Segreteria.

Art. 10 Controllo

1. Il Consiglio di fondazione nomina, quale organo di revisione, un perito revisore indipendente autorizzato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori nonché un perito in materia di previdenza professionale indipendente autorizzato dalla Commissione di alta vigilanza per la verifica della Fondazione prevista dalla Legge.
2. L'organo di revisione presenta annualmente al Consiglio di fondazione il resoconto scritto della verifica; il resoconto va presentato all'Autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

Art. 11 Chiusura dell'esercizio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Se le circostanze lo consentono e l'autorità di vigilanza dà il suo assenso, la chiusura dell'esercizio può anche essere anticipata.

Art. 12 Modifica dello statuto

Il Consiglio di fondazione può presentare all'Autorità di vigilanza richiesta di modifica dello statuto della Fondazione.

Art. 13 Chiusura / liquidazione di una cassa di previdenza

1. In caso di chiusura di un'impresa affiliata e in assenza di delibera contraria del Consiglio di fondazione, la previdenza per i beneficiari di rendita viene assunta e proseguita dalla Fondazione.
2. In caso di fine dell'affiliazione da parte dell'impresa affiliata: in caso di liquidazione parziale occorre cedere, per la totalità dei destinatari per i quali cessa l'affiliazione, oltre alle prestazioni di uscita come da disposizioni regolamentari anche una parte del patrimonio libero della Fondazione, degli accantonamenti e delle riserve per le fluttuazioni.
3. In caso invece di chiusura o liquidazione di una cassa di previdenza, al datore di lavoro interessato non possono essere assegnati fondi già destinati.

Art. 14 Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione il suo patrimonio va utilizzato per la copertura dei diritti legali e regolamentari dei destinatari, mentre quanto rimane va utilizzato nell'ambito dello scopo sociale della Fondazione. Non sono ammessi altri impieghi non collegati alla previdenza professionale.
2. È altresì escluso un ritorno dei fondi della Fondazione alla fondatrice o ai datori di lavoro affiliati (o agli aventi causa).
3. La liquidazione della Fondazione viene portata a termine dall'ultimo Consiglio di fondazione. L'ultimo Consiglio di fondazione in carica può nominare un liquidatore.
4. Scioglimento e liquidazione della fondazione sono comunque soggetti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza.